

**DELIBERA N. 310/23/CONS**

**PARERE AL MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY  
CONCERNENTE L’AFFITTO DA PARTE DI OPEN FIBER S.P.A. DI DIRITTI  
D’USO DI FREQUENZE IN BANDA 26.5-27.5 GHz ASSEGNATI A ILIAD  
ITALIA S.P.A.**

**L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 5 dicembre 2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il *Codice*);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l’uso efficiente della banda di frequenze 24.25-27.5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili

nell'Unione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 agosto 2022, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz*” (PNRF);

VISTA la delibera n. 231/18/CONS dell'8 maggio 2018, recante “*Procedure per l'assegnazione e regole per l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205*”;

VISTA la nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) del 25 luglio 2023 (prot. AGCOM n. 0197713 di pari data), con cui detto Ministero ha richiesto il parere dell'Autorità sull'istanza, presentata il 13 luglio 2023 dalla società Open Fiber S.p.A. (di seguito Open Fiber), di autorizzazione ad un accordo con la società Iliad Italia S.p.A. (di seguito Iliad) concernente l'affitto, ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, su alcune aree del territorio italiano, dei diritti d'uso delle frequenze in banda 26.5-27.5 GHz assegnati a Iliad (di seguito anche *accordo*);

CONSIDERATO che l'Autorità, al fine di acquisire gli elementi necessari alla propria attività istruttoria mirata al rilascio del parere richiesto dal MIMIT, in data 3 agosto 2023 (prot. AGCOM n. 0207454) ha trasmesso ad Open Fiber una richiesta di informazioni in merito alla predetta istanza, con particolare riguardo a determinati aspetti dell'*accordo* e alle modalità di impiego delle frequenze in questione, riscontrata dalla società con nota del 7 settembre 2023 (acquisita al prot. AGCOM con n. 0226385 in data 8 settembre 2023);

VISTO il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) n. S4785, pervenuto con nota prot. AGCOM n. 0300911 del 23 novembre 2023, reso su richiesta dell'Autorità (nota prot. AGCOM n. 0287574 dell'8 novembre 2023), ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*, in relazione ai profili di competenza;

RITENUTO che, acquisite le informazioni e gli atti sopra indicati, nonché alla luce del suddetto parere dell'AGCM, l'Autorità possa procedere a formulare il proprio parere al MIMIT, ai sensi dell'art. 64, comma 3, del *Codice*;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1 Il contesto normativo e regolatorio di riferimento**

1. Le frequenze oggetto dell'*accordo* rientrano nella banda 24.25-27.5 GHz (c.d. banda 26 GHz), già identificata come una delle tre c.d. “bande pioniere” per lo sviluppo del 5G a livello comunitario, e armonizzata ai sensi della decisione di

esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020<sup>1</sup> (di seguito *Decisione*).

2. In particolare, la *Decisione* prevede che entro il 30 giugno 2020 gli Stati Membri designino e rendano disponibile in maniera non esclusiva la banda 26 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili - cioè in sostanza per il 5G - conformemente alle condizioni tecniche essenziali stabilite nel relativo allegato, che prevede l'impiego di detta banda in modalità *duplex* a divisione di tempo (*Time Division Duplex*, TDD) con struttura di canalizzazione di norma a blocchi da 200 MHz.
3. Tale modalità d'impiego è stata adottata in Italia per la parte alta della banda, ossia la porzione 26.5-27.5 GHz (in cui rientrano le frequenze oggetto dell'*accordo*), i cui diritti d'uso sono stati assegnati nel 2018 mediante procedura di gara (c.d. "asta 5G"), per favorire lo sviluppo dei sistemi 5G<sup>2</sup>, secondo quanto previsto dal regolamento di cui alla citata delibera n. 231/18/CONS. In particolare, l'Autorità ha suddiviso la predetta porzione di spettro in 5 lotti da 200 MHz, identificando quindi altrettanti diritti d'uso individuali ma non esclusivi secondo il modello *club use*<sup>3</sup>, e fissando un limite di aggiudicazione di 2 lotti (400 MHz) quale misura anti-accaparramento di frequenze in chiave pro-competitiva. La seguente figura mostra lo stato delle assegnazioni dei diritti d'uso esistenti nella banda 26.5-27.5 GHz all'esito della predetta gara.



**Figura 1: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso nella banda 26.5-27.5 GHz.**

<sup>1</sup> A seguito di quanto stabilito in occasione della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni del 2019 (*World Radiocommunication Conference*, WRC-19) dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT).

<sup>2</sup> Con ciò l'Italia ha assolto alla disposizione di cui all'art. 54 della Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce il *codice europeo delle comunicazioni elettroniche*), secondo cui gli Stati membri sono tenuti a consentire entro il 31 dicembre 2020 l'uso di almeno 1 GHz della banda 24.25-27.5 GHz per agevolare il dispiegamento del 5G.

<sup>3</sup> Tale modello di condivisione delle frequenze introdotto dall'Autorità prevede che ogni operatore aggiudicatario possa utilizzare dinamicamente tutto lo spettro assegnato (fino a 1 GHz) nelle aree in cui le frequenze non sono utilizzate dagli altri aggiudicatari. Ciascun operatore mantiene la prelazione d'uso delle frequenze del lotto aggiudicato. Ai fini di tale uso, gli aggiudicatari possono stipulare accordi commerciali, ragionevoli e non discriminatori, suddividendo proporzionalmente i costi, eventualmente affidando ad un soggetto terzo fidato la gestione delle utilizzazioni per evitare interferenze nocive e gestire le diverse pianificazioni.

4. Ai sensi della predetta delibera n. 231/18/CONS, ai diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz sono associati una serie di condizioni e obblighi, tra cui condizioni per l'utilizzo ordinato, efficiente e non interferente delle frequenze (art. 10), obblighi di utilizzo delle frequenze (art. 11), obblighi di accesso (art. 16), obblighi in merito all'uso degli apparati e all'approvazione delle interfacce (art. 18). Come stabilito all'art. 17, comma 1, inoltre, gli obblighi devono essere mantenuti per tutta la durata dei diritti d'uso e sono trasmessi a qualunque soggetto con cui sono realizzati accordi per l'uso e la cessione delle frequenze.
5. Il *Codice* disciplina all'art. 64 il *leasing* delle frequenze, prevedendo che l'Autorità, nel formulare il proprio parere al MIMIT, valuti che non vi siano distorsioni della concorrenza, sentendo l'AGCM. Il comma 4, dell'art. 64, prevede che il Ministero possa apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità.
6. Pertanto, in virtù del richiamato quadro normativo e regolatorio, l'Autorità è tenuta a verificare la compatibilità delle condizioni dell'*accordo* con le disposizioni del regolamento di cui alla delibera n. 231/18/CONS, nonché ad effettuare una valutazione degli effetti dell'eventuale autorizzazione dell'*accordo* in termini di concorrenza, diffusione di servizi *wireless* a banda ultra-larga, benefici per gli utenti, utilizzo effettivo ed efficiente dello spettro.

## 2 L'accordo di *leasing* tra Open Fiber e Iliad

7. L'*accordo* prevede che Iliad conceda ad Open Fiber in affitto, ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, i propri diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz, relativi ad un blocco da 200 MHz posizionato nell'intervallo 26.7-26.9 GHz. Tale *leasing* si estende su un'area del territorio nazionale (di seguito *area dell'accordo*) rappresentata da tutti i comuni appartenenti a nove regioni (

*Omissis*

), ad eccezione dei capoluoghi di regione e dei capoluoghi di provincia delle medesime regioni.

8. Open Fiber intende impiegare le frequenze in questione nell'*area dell'accordo* prevalentemente per lo sviluppo delle reti *Fixed Wireless Access* (FWA)

*Omissis*

*Omissis*

9. L'*accordo* ha una durata di *Omissis*, eventualmente rinnovabile, a far data dall'avveramento delle c.d. "condizioni sospensive", rappresentate dal rilascio da parte del MIMIT, competente a ciò, *in primis* dell'autorizzazione all'affitto dei diritti d'uso in questione, ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, e in subordine<sup>5</sup> dell'autorizzazione all'utilizzo, ai fini del predetto affitto, di

*Omissis*

. A tal riguardo, infatti, Open Fiber ha precisato che intende adottare, almeno in una prima fase,

*Omissis*

10. In base all'*accordo*, per l'intera durata dello stesso Iliad rimane titolare, trattandosi di un *leasing*, dei diritti d'uso in parola ed esclusiva responsabile per il rispetto degli obblighi ad essi associati, fermo restando quanto previsto al sopracitato art. 17, comma 1, della delibera n. 231/18/CONS.
11. A tal proposito, con riferimento agli obblighi generali di utilizzo delle frequenze in capo a Iliad di cui all'art. 11 della delibera n. 231/18/CONS, l'*accordo* prevede altresì le seguenti due opzioni:
- a ove fosse autorizzata dal MIMIT la possibilità di considerare l'impiego delle frequenze in questione da parte di Open Fiber come utile ai fini del rispetto di detti obblighi di utilizzo, allora Open Fiber utilizzerà tali frequenze, su richiesta di Iliad, su ciascuna delle province incluse nell'*area dell'accordo*, qualora tali province siano presenti nel piano di attivazione di copertura di Open Fiber e compatibilmente con le tempistiche ivi previste. In tal caso, Open Fiber comunicherà ad Iliad le aree via via coperte (impegnandosi a mantenere detta copertura per tutta la durata dell'*accordo* e del suo eventuale rinnovo) e Iliad, ove richiesto da Open Fiber, procederà a spegnere le proprie installazioni allo scopo di limitare eventuali interferenze tra gli impianti delle due società;
  - b qualora invece la predetta possibilità non fosse autorizzata dal MIMIT, Iliad manterrà attive le proprie installazioni a 26 GHz già realizzate ai fini

---

4

*Omissis*

<sup>5</sup> Infatti, nell'*accordo* si precisa che la seconda condizione è apposta nell'esclusivo interesse di Open Fiber, la quale pertanto potrà rinunciarvi rendendo efficace l'*accordo* con l'avveramento della sola condizione di autorizzazione al *leasing* in esame.

dell'assolvimento degli obblighi di utilizzo sopra richiamati, e le Parti assicureranno il necessario coordinamento nell'uso delle frequenze per garantire la coesistenza delle proprie installazioni, senza causare interferenze dannose nelle aree di rispettivo utilizzo delle frequenze in argomento, verificando congiuntamente le modalità di mitigazione delle interferenze anche a tutela degli obiettivi di copertura di ciascuna Parte.

12. Al fine di garantire la coesistenza anche con gli altri operatori che utilizzano i blocchi della banda 26.5-27.5 GHz adiacenti al blocco oggetto di *leasing*, l'accordo include l'impegno da parte di Open Fiber a configurare la propria tecnologia di trasmissione secondo modalità condivise, anche per il tramite di Iliad, con detti operatori in sede di tavoli tecnici e definite dalle amministrazioni competenti (ad es. sincronismo e sequenza di trama TDD).
13. L'accordo non preclude la possibilità per Iliad di utilizzare le frequenze in esame per realizzare una copertura in una zona circoscritta (eventualmente anche *indoor*) all'interno di un comune incluso nell'*area dell'accordo* (fino a un massimo *Omissis* del territorio comunale), previa verifica di coesistenza con la rete già attivata o pianificata da Open Fiber in tale comune.
14. Sempre in base all'*accordo*, Iliad, in qualità di titolare dei diritti d'uso dello spettro radio, resta responsabile della gestione delle interferenze verso altri soggetti, fermo restando che, nel caso in cui sia Open Fiber a produrre materialmente il segnale interferente, la stessa società manleverà Iliad ed eliminerà prontamente tale segnale.
15. Inoltre, Open Fiber si impegna a soddisfare gli obblighi di accesso di cui all'art. 16, comma 2, della delibera n. 231/18/CONS, consentendo nell'*area dell'accordo* l'accesso a soggetti idonei, così come definiti al comma 4 del medesimo articolo, in termini di fornitura *wholesale* di capacità, compatibilmente con la tecnologia adottata dalla stessa società.
16. Con riferimento alle procedure di gestione delle richieste di utilizzo dinamico delle frequenze della banda 26.5-27.5 GHz, ai sensi dell'art. 16 della delibera n. 231/18/CONS (ossia il modello *club use*), l'accordo prevede che in ogni caso Iliad rappresenti l'interfaccia verso gli altri operatori titolari dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz, stabilendo poi le modalità di comunicazione tra le Parti per consentire ad entrambe di sfruttare al meglio le opportunità derivanti dall'applicazione di tale modello di condivisione dello spettro.
17. È previsto altresì l'impegno delle Parti a definire, entro 60 giorni dall'avveramento delle predette condizioni sospensive, un documento integrativo (c.d. *addendum*) volto a disciplinare nel dettaglio le modalità tecniche e di processo attuative

dell'utilizzo delle frequenze e della gestione della coesistenza e del *club use*, nonché le specifiche modalità di mitigazione delle interferenze.

### 3 Le valutazioni dell'Autorità

18. Nel seguito si esporranno le valutazioni dell'Autorità in merito all'istanza di Open Fiber, concernente il *leasing* delle frequenze in parola. A tal riguardo, si osserva in generale che, come da prassi, l'Autorità esamina le istanze formulate dalle società, incluse quelle ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, nel momento in cui le stesse siano prive di riserve e non risultino subordinate a condizioni sospensive che non riguardano le competenze dell'Autorità e che avrebbero potuto essere già preventivamente verificate. Nel caso in esame risulta che la seconda condizione sospensiva, cioè l'autorizzazione all'utilizzo di *Omissis*, non risulta di per sé vietata dalle norme, ma richiede comunque una valutazione caso per caso. Pertanto, l'Autorità ritiene, nella fattispecie, di potersi esprimere, formulando alcuni requisiti e vincoli che saranno esposti nel prosieguo, fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT riguardo alla suddetta richiesta di Open Fiber.
19. Sotto il profilo competitivo, si osserva innanzitutto che la società Open Fiber opera secondo un modello di *business* di tipo *wholesale-only* per fornire servizi di accesso all'ingrosso su rete fissa a banda ultra-larga, mediante soluzioni sia in fibra ottica che FWA. Pertanto, rileva esaminare la posizione di Open Fiber, in quanto società che affitta i diritti d'uso delle frequenze parola, nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa, nel cui perimetro, come noto, rientrano i servizi forniti attraverso le tecnologie *wireless* fisse, oltre a quelle in rame e fibra ottica.
20. Al riguardo, si osserva che l'*area dell'accordo* riguarda, come detto, i comuni non capoluoghi di provincia delle sopraelencate nove regioni e interessa quindi solo una parte della popolazione nazionale, ossia il 52% circa. In base alle analisi di mercato condotte dall'Autorità, tale *area* rientra nel mercato rilevante dei servizi di accesso all'ingrosso in postazione fissa di dimensione geografica sub-nazionale denominata "Resto d'Italia", nel quale l'Autorità ha già ritenuto che non sussista una concorrenza effettiva, e che dunque la società TIM S.p.A. (unitamente alla controllata FiberCop S.p.A.) continui a disporre di un significativo potere di mercato<sup>6</sup>.
21. Inoltre, occorre considerare che nella fattispecie Open Fiber intende impiegare le frequenze oggetto di *leasing* prevalentemente per la realizzazione della copertura

---

<sup>6</sup> Cfr. in particolare le delibere nn. 348/19/CONS e 152/23/CONS.

FWA nelle aree del Paese in cui

*Omissis*

. Pertanto, solo una quota ridotta della predetta percentuale di popolazione inclusa nell'*area dell'accordo* potrà essere interessata dall'utilizzo delle frequenze oggetto di *leasing*.

22. Anche considerando il mercato dei servizi radiomobili, l'operazione di *leasing* in parola non appare determinare una riduzione del numero di operatori concorrenti, in quanto Iliad, mediante l'impiego delle altre frequenze di cui è titolare di diritti d'uso<sup>7</sup>, potrà continuare ad assicurare sull'intero territorio nazionale, inclusi i comuni oggetto dell'*accordo*, la propria offerta di servizi di connettività radiomobile. Peraltro, allo stato, a tale offerta la banda 26.5-27.5 GHz non contribuisce ancora in maniera significativa, anche in ragione delle caratteristiche di propagazione delle frequenze in parola e di alcuni ritardi dell'ecosistema tecnologico in detta banda. In aggiunta, si osserva che ad ogni modo, in base a quanto previsto dall'*accordo*, non è precluso per Iliad l'uso delle frequenze in questione anche nei comuni rientranti nell'*area dell'accordo*, seppur nei limiti ivi previsti, e previa verifica di coesistenza con la rete che sarà realizzata da Open Fiber.
23. Sempre in chiave competitiva, va considerato che uno dei fattori produttivi per la definizione delle strategie di *business* da parte degli operatori è rappresentato dalla dotazione di risorse frequenziali su cui poter far leva per l'offerta dei propri servizi *wireless* (nella fattispecie di tipo *wholesale*). A tal riguardo, si osserva che Open Fiber già dispone complessivamente di una dotazione spettrale media su scala nazionale normalizzata per popolazione di circa 320 "MHz equivalenti"<sup>8</sup>, che la società impiega per applicazioni punto-punto e punto-multipunto di tipo *Wireless Local Loop* (WLL) in quanto titolare dei rispettivi diritti d'uso regionali nella parte

---

<sup>7</sup> Si ricorda, infatti, che Iliad è titolare di diritti d'uso di frequenze, oltre che a 26 GHz, anche nelle bande 700, 900, 1800, 2100, 2600, 3600-3800 MHz.

<sup>8</sup> Si tratta in pratica delle risorse spettrali disponibili ad un operatore nel caso in cui lo stesso potesse impiegarle su scala nazionale, normalizzando sulla popolazione.

inferiore della banda 26 GHz (24.5-26.5 GHz) e nella banda 27.5-29.5 GHz (c.d. banda 28 GHz). Qualora l'*accordo* fosse autorizzato, per Open Fiber tale disponibilità di frequenze (sempre in termini di "MHz equivalenti") aumenterebbe di circa il 32%, restando comunque significativamente al di sotto degli analoghi valori dei principali operatori che possono offrire servizi di comunicazione elettronica *wireless* fissi, i quali peraltro per tale offerta possono contare anche su bande di frequenza dalle migliori caratteristiche di propagazione rispetto alle risorse spettrali della banda 26 GHz. In ogni caso, posto che proprio per le differenti caratteristiche di radiopropagazione, tipicamente, le bande di frequenza non sono confrontabili in termini assoluti, ma più appropriatamente per gamme di frequenze, si osserva che anche volendo considerare le sole bande 26 e 28 GHz (spesso annoverate tra quelle c.d. "ad onde millimetriche") non appare che la dotazione risultante di Open Fiber possa indurre problemi competitivi.

24. Ad ogni modo, Open Fiber, come detto, è un operatore *wholesale-only*, peraltro aggiudicatario del suddetto bando nell'ambito del Piano di intervento pubblico "Italia a 1 Giga" e quindi soggetto, ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato, agli obblighi di offerta a terzi di servizi di accesso all'ingrosso (come detto anche di tipo FWA) alle condizioni economiche stabilite dall'Autorità con la delibera n. 406/21/CONS<sup>9</sup>. Pertanto, si ritiene che il predetto incremento di dotazione spettrale legato all'operazione di *leasing* in esame possa rappresentare un beneficio per gli operatori *retail* cui dovrà essere fornito l'accesso alle reti FWA sussidiate di Open Fiber e, di conseguenza, anche per gli utenti finali situati in aree del Paese a fallimento di mercato.
25. Con riferimento alle condizioni economiche dell'affitto dei diritti d'uso in esame, si osserva innanzitutto che queste non rientrano nell'ambito di quanto disciplinato *ex ante* dalla delibera n. 231/18/CONS, potendo le società interessate stipularle nell'ambito dei propri accordi commerciali. Al riguardo, si osserva comunque che, come detto, i prezzi massimi del servizio di accesso all'ingrosso di tipo FWA per l'offerta al dettaglio del servizio di connettività ad altissima velocità nelle aree del Piano "Italia a 1 Giga" sono regolamentati dall'Autorità ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato. Ciò appare rappresentare un fattore di tutela per il mercato rispetto ad eventuali comportamenti anti-competitivi nella definizione a monte delle condizioni economiche dell'*accordo*.
26. In definitiva, l'eventuale autorizzazione dell'*accordo* qui esaminato appare poter agevolare il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di diffusione dei

---

<sup>9</sup> Recante "Linee guida per le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici".

servizi di connettività ad altissima velocità, senza dar luogo a criticità di ordine concorrenziale o in relazione allo sviluppo del mercato. Inoltre, può rappresentare un acceleratore dell'impiego della banda 26 GHz alta, nella direzione dell'uso efficiente dello spettro radio.

27. Ciò stabilito, l'Autorità, a garanzia della conformità dell'*accordo* con le disposizioni della delibera n. 231/18/CONS, nonché del *Codice*, ritiene comunque necessario indicare alcune misure regolamentari a corredo dell'autorizzazione, come di seguito indicato.

28. Con riferimento alla possibilità richiesta da Open Fiber di utilizzare, almeno in una prima fase,

*Omissis*

, si rappresenta quanto segue, fatte salve le verifiche e le valutazioni di competenza del MIMIT.

29. I diritti d'uso delle frequenze della banda 26.5-27.5 GHz, come previsto dalle norme di armonizzazione dell'Unione, sono stati assegnati al fine di permettere l'introduzione dei sistemi di quinta generazione in detta banda, garantire lo sviluppo di applicazioni 5G per i vari scenari d'impiego attesi, e consentire quindi agli utenti finali, nel loro complesso, di beneficiare pienamente delle prestazioni offerte da tale tecnologia. In tale prospettiva l'Autorità ha anche inteso introdurre in detta banda gli obblighi di accesso (di cui all'art. 16 della delibera n. 231/18/CONS) a favore di soggetti non operatori di servizi pubblici di comunicazione elettronica (tra cui possono rientrare i soggetti spesso indicati come *vertical*).

30. È necessario, pertanto, che le reti FWA realizzate da Open Fiber nell'*area dell'accordo* operino nel rispetto delle pertinenti norme tecniche previste dal PNRF, in recepimento delle relative decisioni assunte in ambito comunitario, e della conformità degli apparati, e, in particolare, siano in grado di soddisfare i requisiti operativi necessari a garantire almeno le medesime prestazioni dei sistemi *standard* 5G, a parità di servizio, assicurando elevati livelli di qualità dei servizi di interesse.

31. In particolare, in base al combinato disposto dell'art. 17, comma 1, e dell'art. 18, commi 1 e 2, della delibera n. 231/18/CONS, Open Fiber è tenuta a utilizzare apparati conformi agli *standard* e alle norme tecniche di cui al vigente PNRF, in recepimento delle norme tecniche previste dalla *Decisione*, ovvero ad essi equivalenti e compatibili. Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla *Decisione*, si ritiene che le specifiche tecniche e le prestazioni di dette reti, ove dichiarate equivalenti e compatibili agli *standard* IMT/5G, dovranno essere autorizzate dal MIMIT che potrà a tal fine richiedere la certificazione in tal senso da parte di un organismo terzo. Ad ogni modo Open Fiber, come indicato in atti, intende

*Omissis* in una prima fase, che si ritiene opportuno sia maggiormente circoscritta.

32. In ogni caso Open Fiber, qualora sia autorizzata ad adoperare *Omissis*, fermi restando gli obblighi previsti e la verifica di tale compatibilità, non deve causare interferenze nocive agli altri sistemi autorizzati, né causare ritardi al processo di *deployment* delle altre reti. Gli apparati utilizzati, inclusi quelli di utente, devono essere conformi a quanto previsto dalla direttiva n. 2014/53/UE e alle norme sulla pubblicazione delle interfacce di rete e delle specifiche delle apparecchiature terminali. Ciò fatto salvo il rispetto delle altre norme applicabili in materia di uso dei terminali, nonché degli impegni assunti da Open Fiber in sede di aggiudicazione di gare pubbliche, nell'ambito delle quali ha dichiarato l'interesse ad adoperare le frequenze oggetto dell'*accordo*.
33. Per l'intero periodo di efficacia dell'*accordo*, Open Fiber è altresì tenuta a rispettare tutte le condizioni e gli obblighi associati ai diritti d'uso oggetto di affitto, compresa l'adozione in maniera proporzionata e giustificata di misure idonee ad evitare di causare interferenze nocive ad altri utilizzatori dello spettro elettromagnetico autorizzati in banda e in banda adiacente, se del caso implementando opportune tecniche di mitigazione e coordinamento, incluse quelle che prevedono l'utilizzo di blocchi di frequenza in modalità c.d. "ristretta" o con eventuale banda di guardia, nonché l'implementazione di specifici parametri di sincronizzazione, previsti da norme di armonizzazione, regolamenti tecnici nazionali, o eventualmente imposti dall'Amministrazione, tenendo conto dei rilevanti *standard*, metodologie e *best practice* anche internazionali, nonché degli esiti dei lavori del *tavolo tecnico 5G* istituito dal MIMIT.
34. In ogni caso Iliad, in qualità di titolare dei diritti d'uso in argomento, resta responsabile *in primis* nei confronti dell'Amministrazione per il rispetto delle condizioni e degli obblighi associati a detti diritti per l'intero periodo di efficacia dell'*accordo*. Pertanto, tale società dovrà assicurarsi, tra l'altro, che non siano causate, mediante l'utilizzo delle frequenze in questione da parte di Open Fiber, interferenze dannose agli altri utilizzatori dello spettro autorizzati in banda e in banda adiacente, e che sia attuata ogni eventuale misura di coesistenza necessaria ai fini dello sviluppo dei sistemi 5G.
35. Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ritiene che possa essere concessa a Iliad la possibilità di soddisfare gli obblighi di utilizzo di cui all'art. 11 della delibera n. 231/18/CONS tramite l'impiego delle frequenze in parola da parte di Open Fiber. In tal caso, Iliad, nell'ambito della documentazione prevista all'art. 11, comma 3, della delibera n. 231/18/CONS che la stessa società è tenuta a trasmettere

annualmente al MIMIT e all'Autorità, dovrà dettagliare le modalità con cui, congiuntamente a Open Fiber, soddisfa i predetti obblighi di utilizzo. Inoltre, qualora Iliad procedesse, secondo quanto previsto dall'*accordo*, a spegnere le proprie installazioni allo scopo di limitare eventuali interferenze tra gli impianti delle Parti, Iliad dovrà documentare al MIMIT e all'Autorità le comprovate esigenze tecniche che rendono necessario lo spegnimento dei propri sistemi e le azioni volte alla tutela dei propri clienti.

36. In tal senso, anche il suddetto documento integrativo dell'*accordo* (c.d. *addendum*) dovrà essere trasmesso al MIMIT e all'Autorità, che al riguardo si riserva eventuali valutazioni di competenza.
37. Con riferimento alle procedure relative al modello *club use*, Iliad dovrà continuare a rappresentare l'interfaccia verso l'Amministrazione e gli altri operatori titolari dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 26.5-27.5 GHz, nonché a garantire la propria partecipazione ai lavori del *tavolo tecnico* 5G. Analogamente, Iliad dovrà continuare a soddisfare le eventuali richieste di accesso ai sensi dell'art. 16, comma 2, della delibera n. 231/18/CONS, eventualmente per il tramite di Open Fiber nell'*area dell'accordo*, ove ciò sia compatibile con i requisiti operativi (ad es. in termini di mobilità) degli scenari applicativi di interesse dei soggetti (anche *vertical*) richiedenti l'accesso. In tal caso, Open Fiber, come si è impegnata nell'*accordo*, è tenuta a consentire l'accesso, inteso come fornitura *wholesale* di capacità (secondo le modalità tecniche concordate, che possono prevedere anche l'uso delle frequenze da parte del soggetto che accede) a favore dei predetti soggetti per l'offerta di servizi di tipo 5G. Ciò fermi restando gli obblighi di accesso *wholesale* già in capo ad Open Fiber in quanto società aggiudicataria del bando per la concessione di contributi pubblici nell'ambito del Piano "Italia a 1 Giga".
38. Si precisa, inoltre, che l'eventuale rinnovo, cessione o trasferimento a qualunque titolo a terzi dell'*accordo* e/o di qualsiasi obbligo o diritto da esso derivante deve essere autorizzato dalle amministrazioni competenti, ai sensi della normativa vigente.
39. Infine, si evidenzia che il presente provvedimento disciplina la gestione dei diritti d'uso delle frequenze senza pregiudicare le ulteriori competenze dell'Autorità in materia di tutela dell'utenza. Pertanto, l'Autorità si riserva di intervenire in ogni momento, ove necessario, su aspetti concernenti tale materia.

#### **4 Il parere dell'AGCM ai sensi dell'art. 64, comma 3, del Codice**

40. Sulle valutazioni sin qui espresse, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del *Codice*, ha richiesto all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di esprimere il proprio parere in relazione ai profili di sua competenza.
41. Nel merito, l'AGCM, nella sua riunione del 21 novembre 2023, ha formulato le seguenti osservazioni e valutazioni, contenute nel parere n. S4785, ricevuto dall'Autorità in data 23 novembre 2023.
42. Nel suddetto parere, l'AGCM ha dapprima fornito il proprio inquadramento dell'operazione di *leasing* in esame, per poi esprimere le proprie osservazioni in merito ai possibili effetti della stessa sulla concorrenza, confermando pienamente il quadro e le valutazioni di cui sopra dell'Autorità.
43. In particolare, l'AGCM, dopo una breve descrizione dell'*accordo*, ha osservato che i mercati del prodotto interessati all'affitto di frequenze in esame sono il mercato dei servizi di accesso all'ingrosso a banda larga e ultralarga su rete fissa, inclusa la tecnologia FWA, e il mercato dei servizi di telefonia mobile.
44. Con riferimento al primo mercato, l'AGCM ha evidenziato che lo stesso è caratterizzato, nella generalità del Paese, da una posizione dominante da parte di TIM, unico operatore dotato di un'infrastruttura di rete che copre l'intero territorio nazionale. Pertanto, anche a parere dell'AGCM l'operazione di *leasing* in questione non dà luogo a criticità concorrenziali per quanto attiene al mercato dei servizi all'ingrosso, stante la posizione competitiva di TIM.
45. Al riguardo, l'AGCM ha altresì osservato, coerentemente con quanto già rappresentato dall'Autorità, che l'area territoriale interessata dall'*accordo* coinvolge solo le zone meno densamente abitate di nove Regioni, dove il potere di mercato di TIM è vieppiù significativo, e che solo una parte minoritaria del territorio e della popolazione residente in tali zone sarà coperta dalle reti FWA realizzate da Open Fiber con i finanziamenti pubblici nell'ambito del Piano "Italia a 1 Giga", risultando prevalente in dette zone la copertura da parte della società con reti sussidiate di tipo FTTH.
46. Secondo l'AGCM, anche riguardo al mercato dei servizi di telefonia mobile, ove non sussiste una chiara posizione di primazia in capo a un unico operatore, l'operazione di affitto non appare critica per la concorrenza. In tal senso, l'AGCM ha ribadito quanto già espresso dall'Autorità, ossia che Iliad, mediante l'impiego delle altre frequenze di cui è titolare di diritti d'uso, potrà continuare ad assicurare su tutto il territorio nazionale, inclusi i Comuni oggetto dell'*accordo*, la propria offerta di servizi di connettività mobile. Sotto tale aspetto, inoltre, per l'AGCM rileva, come

anche osservato dall’Autorità, il fatto che, anche per le precipue caratteristiche tecniche della banda di frequenza oggetto dell’*accordo*, gli operatori aggiudicatari, allo stato, non la utilizzano ancora in maniera significativa per fornire servizi di connettività mobile.

47. In definitiva, l’AGCM è del parere che l’operazione di affitto dei diritti d’uso in questione non appare idonea ad alterare la concorrenza nei mercati interessati, vista la presenza di importanti operatori di maggiore dimensione competitiva rispetto a Open Fiber e Iliad, e considerato altresì che Iliad è titolare di diritti d’uso di frequenze in altre bande che le consentono di continuare a fornire il servizio di connettività mobile sull’intero territorio nazionale.

## 5 Conclusioni

48. In relazione all’istanza formulata dalla società Open Fiber e a quanto dichiarato nell’*accordo* e nella nota integrativa, l’Autorità, acquisito il parere dell’AGCM, e fatte salve le verifiche e valutazioni di competenza del MIMIT, ritiene quindi di esprimere un parere favorevole, alle condizioni precedentemente esposte e per quanto di propria competenza, ai sensi dell’articolo 64 del *Codice*, all’autorizzazione al *leasing* da parte di Open Fiber dei diritti d’uso delle frequenze in banda 26.5-27.5 GHz la cui titolarità è in capo a Iliad, ritenendo che non vi siano distorsioni della concorrenza in conseguenza dell’affitto in parola.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

## DELIBERA

di esprimere, in merito all’istanza presentata dall’operatore Open Fiber S.p.A. di cui in premessa, allo stato degli atti e per quanto di competenza, il proprio parere favorevole, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del *Codice* all’affitto dei diritti d’uso nella banda 26.5-27.5 GHz, nei limiti, alle condizioni e per le ragioni descritte nel presente provvedimento.

Il presente parere è notificato al MIMIT e sarà pubblicato sul sito *web* dell’Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 5 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba